

Verbale di Accordo in materia di previdenza complementare – Fon.Te

In data 30 giugno 2026 si sono incontrati Assolavoro, Felsa Cisl, Nidil Cgil, Uiltemp (di seguito, le Parti).

Premesso:

- l'Allegato del 13 giugno 2016 all'Accordo del 3 febbraio 2015 in materia di previdenza integrativa;
- l'articolo 10, paragrafo "FONTE", del CCNL 21 luglio 2025;
- che la Nota a Verbale del predetto articolo 10 specifica che *"Le Parti si danno reciprocamente atto della volontà di avviare nel corso della vigenza contrattuale un'analisi in merito alle modalità complessive di contribuzione a FONTE da parte della bilateralità anche al fine di apportarvi eventuali correttivi"*;
- il Verbale di Accordo in materia di previdenza complementare del 27 aprile 2026;

Considerato:

- le novità introdotte dalla Legge n. 199/2025 al D.Lgs. n. 252/2005 in materia di previdenza complementare, con decorrenza 1° luglio 2026;
- l'Avviso Comune sulla previdenza complementare del 26 maggio 2026 sottoscritto dalle Associazioni datoriali – Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confservizi, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confcooperative, Legacoop, AGCI e Confapi – e dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;
- le Direttive COVIP del 19 giugno 2026 *"in materia di adesione automatica, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199"*;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

1. Modifiche al CCNL 21 luglio 2025

1. Dopo il paragrafo "Fon.Te" dell'articolo 10 ("Enti Bilaterali") del CCNL del 21 luglio 2025, è inserito il seguente:

"ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE FON.TE PER LE ASSUNZIONI EFFETTUATE A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2026

- 1. Le Parti confermano la comune volontà di sostenere e valorizzare la previdenza integrativa per i lavoratori in somministrazione.*
- 2. Per i lavoratori che hanno aderito alla previdenza complementare entro il 30 giugno 2026 continueranno ad applicarsi le condizioni in vigore al momento della loro adesione alla previdenza complementare, sia essa tacita o esplicita, di cui al precedente paragrafo FONTE.*
- 3. Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 252/2005, così come modificato dalla L. n. 199/2025, ed in conformità alla regolamentazione prevista dal Fondo Fonte, le nuove adesioni alla previdenza complementare del settore a decorrere dal 1° luglio 2026 sono così articolate:*

a) per i lavoratori che aderiscono esplicitamente al Fondo Fon.Te, anche successivamente al sessantesimo giorno dalla data di assunzione, la bilateralità di settore - a valere sulle risorse stabilite tramite Intesa del 03/02/2015 ed il relativo allegato del 13/06/2016 e s.m.i. - interviene a finanziare interamente le posizioni individuali dei lavoratori, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, nella misura del 3%, in aggiunta al TFR, così suddivisa:

- la contribuzione base pari al complesso dei contributi a carico del lavoratore (0,55% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento);
- la contribuzione del datore di lavoro (1,55% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; 1,05% in caso di lavoratori in apprendistato) escluso il contributo versato a titolo TFR;
- una contribuzione integrativa a carico della bilateralità pari allo 0,90% (1,4% in caso di lavoratori in apprendistato).

Per tale platea di lavoratori la quota associativa annua, stabilita da Fon.Te, è a carico della bilateralità di settore.

b) per i lavoratori che non aderiscono esplicitamente e volontariamente al fondo Fon.Te, si applicano le disposizioni di legge ed il Regolamento Fon.Te. In caso di adesione (implicita) al fondo Fon.Te, quando dovuta si applica la contribuzione al fondo Fon.Te prevista per i lavoratori del settore terziario.

4. Per i lavoratori somministrati a tempo indeterminato che si trovano in disponibilità, di cui agli artt. 32, 25 e s.s. del CCNL, si conferma che la contribuzione, determinata sulla base delle modalità di adesione di cui al comma 3, verrà calcolata sulla base della retribuzione utile per il calcolo del TFR, percepita in occasione dell'ultima missione di lavoro.
5. Ai fruitori del Diritto Mirato che abbiano già aderito alla previdenza complementare Fon.Te in costanza di missione, la bilateralità riconosce, su richiesta dell'interessato, un contributo una tantum pari ad € 400 al Fondo Fon.Te.
6. Nel rispetto della normativa vigente in materia e delle modalità disciplinate da Fon.Te, il lavoratore può aderire mediante il conferimento del proprio TFR maturando nella misura minima del 50%, in alternativa al 100%.
7. L'obbligo contributivo è assunto dai datori di lavoro e dalla bilateralità nelle condizioni previste dalla presente intesa solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori somministrati iscritti al Fondo Fonte e finché permane l'iscrizione allo stesso e nonché il rapporto di lavoro in somministrazione.
8. Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro e dalla bilateralità nel caso in cui il lavoratore decida di aderire ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel diritto a tutti i lavoratori assunti a decorrere dal 1° luglio 2026, e operativamente a valle dell'aggiornamento della documentazione e delle procedure gestionali da parte del Ministero del Lavoro, Ebitemp, Formatemp e Fon.Te. Restano inalterate le attuali procedure amministrative di comunicazione dei dati tra agenzia per il lavoro/Fon,TE/Ebitemp.

3. Il calcolo della contribuzione ed il relativo versamento sulla posizione individuale dell'aderente vengono effettuati da Ebitemp secondo modalità che saranno definite dalle Parti, Ebitemp e Fon.Te.

2. Monitoraggio, finanziamento e pubblicità dell'Accordo

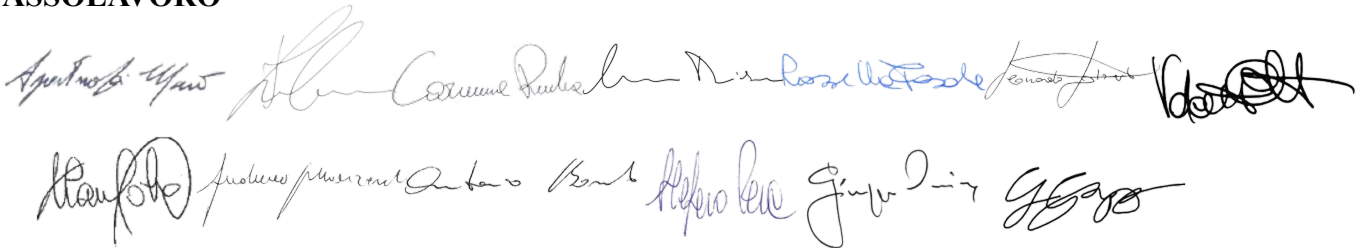
Le Parti monitoreranno trimestralmente, e ogni qual volta le circostanze lo richiedano, l'andamento delle adesioni a Fon.Te e la loro sostenibilità nel quadro delle risorse individuate, anche nell'Accordo allegato alla presente Intesa.

Laddove dal monitoraggio dovessero emergere criticità sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, le Parti valuteranno di individuare ulteriori fonti di finanziamento in modo da mantenere inalterate le condizioni di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori del settore.

Il presente Accordo è trasmesso agli Enti Bilaterali Forma.Temp ed Ebitemp per gli adempimenti di competenza; sarà cura di Ebitemp provvedere alla successiva trasmissione al Fondo Fon.Te.

Roma, 30 giugno 2026

ASSOLAVORO

A row of handwritten signatures in blue ink, representing the ASSOLAVORO union. The signatures are varied in style, with some being more legible than others.

NIDIL CGIL

A handwritten signature in blue ink, representing the NIDIL CGIL union. The signature is written in a cursive style.

FELSA CISL

Two handwritten signatures in blue ink, representing the FELSA CISL union. The first signature is more prominent and legible than the second.

UILTEMP

Three handwritten signatures in blue ink, representing the UILTEMP union. The signatures are written in a cursive style.